

**STATUTO  
DENOMINAZIONE**

**Articolo 1) - "ASMEA S.r.l."**

**SEDE**

**Articolo 2)** - La società ha sede legale in Napoli.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, succursali, filiali e uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**DURATA**

**Articolo 3)** - La Società è costituita fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**OGGETTO**

**Articolo 4)** - La società si propone di svolgere attività di gestione del patrimonio di edilizia economica e popolare degli Enti Soci con le stesse finalità sociali degli IACP.

Gli obiettivi statutari potranno essere perseguiti anche attraverso demolizione e ricostruzione, ristrutturazione totale e parziale, riqualificazione strutturale, sismica, energetica, integrazione di fonti rinnovabili, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti. A tal fine la società si propone di erogare anche servizi a supporto delle attività summenzionate, come progettazione, committenza, assistenza legale, procedurale e amministrativa finalizzati all'ottenimento di incentivi per l'efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici.

La Società opera esclusivamente per conto degli Enti Soci che esercitano sulla stessa il controllo analogo congiunto secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale.

**CAPITALE SOCIALE**

**Articolo 5)** - Il capitale sociale ammonta ad **Euro quarantasettemilacinquecentottantotto/80,00  
47.588,80**) ed è ripartito tra i soci in partecipazioni determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

E' consentito il conferimento di tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.2464 e 2465 c.c. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt.2481 e seguenti c.c. anche per il caso di aumento gratuito.

In caso di riduzione del capitale per perdite per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis, II comma, c.c.

**DOMICILIAZIONE, CONFERIMENTI E PARTECIPAZIONI**

**Articolo 6)** - I soci, gli amministratori e l'organo di controllo (e revisione legale dei conti) sono tenuti a comunicare alla società il proprio domicilio e le variazioni dello stesso per iscritto; in caso di inadempimento a tale obbligo gli stessi non potranno opporre alla società il mancato ricevimento delle comunicazioni sociali. E' consentito il conferimento di tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 che disciplina l'istituto del controllo analogo.

**TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

**Articolo 7) – Possono acquisire la qualità di socio esclusivamente Comuni, titolari di patrimonio di edilizia economica e popolare. Ferma l'applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. 175/2016,** le partecipazioni sono liberamente trasferibili e sono soggette a prelazione in favore degli altri soci. E' escluso il trasferimento in qualsiasi forma della partecipazione a soggetto privato. Si intendono compresi tra i "trasferimenti" tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permute, conferimento, dazione in pagamento, costituzione di rendita, trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, trasferimento o costituzione di diritti reali limitati e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che esercitano la prelazione acquisteranno la partecipazione versando al cedente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, la somma determinata ai sensi del successivo articolo 9).

Spetta agli altri soci il diritto di prelazione sia in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia in caso di trasferimento dei diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale.

**RECESSO**

**Articolo 8)** - Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 del codice civile, il socio può recedere in relazione al disposto dell'articolo 2469, II comma, del codice civile e nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo a mezzo posta elettronica certificata. La pec deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle

Allegato .....	B
all'atto	20/6/2022
rep. n.	3581
racc. n.	2866

*Michele Verdi*

Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero si è deliberato lo scioglimento della società.

#### **LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

**Articolo 9)** - Nelle ipotesi previste dall'articolo 8) le partecipazioni saranno rimborsate al socio al loro valore nominale con il consenso unanime di tutti i soci.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

**Articolo 10)** - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci, ai sensi dell'articolo 2479, 2<sup>a</sup> comma, del codice civile, le seguenti materie:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) - la nomina dell'organo di controllo (e revisione legale dei conti)
- d) - le modificazioni dello statuto sociale;
- e) - la decisione di compiere operazioni che comportano la sostanziale modifica dell'oggetto o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- f) - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

E' comunque necessaria l'autorizzazione con decisione dei soci per gli acquisti da parte della società di cui al 2<sup>a</sup> comma dell'articolo 2465 del codice civile. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese. Le decisioni dei Soci, sono altresì disciplinate dal Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), in merito a quanto previsto in materia di società "in house".

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui all'elenco contenuto nel presente articolo, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.

#### **ASSEMBLEA**

**Articolo 11)** - L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, secondo quanto sarà indicato nell'Avviso di Convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di **120 (centoventi)** giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; tuttavia può essere convocata entro **180 (centottanta)** giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

La convocazione sarà effettuata mediante avviso da spedire ai soci, al loro domicilio istituzionale, almeno otto giorni prima ovvero, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, PEC.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza ed elenco delle materie da trattare; può essere ivi prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

E' tuttavia valida l'Assemblea anche in assenza delle suddette formalità e si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e l'organo di controllo (e revisione legale dei conti), sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'organo di controllo (e revisione legale dei conti), non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati.

Ove per motivi tecnici sia impossibile instaurare il collegamento tra tutti i luoghi indicati nell'avviso ovvero venga meno il collegamento, l'assemblea dovrà essere interrotta e, se del caso, rinviata. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore meno giovane in caso di nomina di più

Amministratori (con firma congiunta e/o disgiunta); in loro assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti che nominano anche il Segretario.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accettare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto senza indugio e firmato dal Presidente e dal segretario.

Nel casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni. deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissidenti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

#### **INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA**

**Articolo 12)** - Possono intervenire in assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

#### **RAPPRESENTANZA DI ASSEMBLEA**

**Articolo 13)** – Ferma l'applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 175/2016 in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche, ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con formale delega.

La delega deve essere scritta e può essere consegnata al delegato anche via fax o via posta elettronica con firma digitale. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con indicazioni di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dall'ordine del giorno.

#### **QUORUM ASSEMBLEARI, COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

**Articolo 14)** - L'assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno il **51% (cinquantuno per cento)** del capitale sociale. L'assemblea delibera, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'adunanza.

Per introdurre, modificare, sopprimere diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile terzo comma, ovvero per introdurre, modificare e sopprimere i limiti al trasferimento delle partecipazioni sociali, è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze in modo inderogabile.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'articolo 2368, comma 3 del codice civile.

#### **SOCIETA' IN HOUSE – ASSETTO ORGANIZZATIVO**

**Articolo 15)** - Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo della società in house (così come definita della legislazione europea in materia di «in house providing» e dal D.Lgs. 175/2016 - TUSP) i soci, cui è demandato l'esercizio del controllo analogo, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità da attuarsi in funzione della loro numerosità:

- a) mediante la conclusione di appositi patti parasociali, che potranno avere durata superiore a cinque anni (in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, c.c.) per definire le modalità di esercizio di detto controllo.
- b) tramite l'approvazione della relazione sul governo societario di cui all'art. 25, da parte dell'Assemblea dei soci;
- c) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.10;
- d) attraverso la istituzione di una Giunta per il Controllo Analogico Congiunto che, sulla base di specifico Regolamento (che ne stabilirà altresì la composizione e la durata, oltre che eventuali, specifiche attribuzioni), eserciterà le funzioni di cui al presente articolo.

Il controllo "analogo" si intenderà esercitato dai soci tramite tutte le disposizioni contenute nello statuto, nel Regolamento e nei documenti da essi richiamati che consentano il governo della società da parte dei soci.

*Hicks*

La Giunta per il Controllo Analogo Congiunto esercita il controllo mediante il diretto e concreto coinvolgimento della stessa, in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).

1. Il controllo preventivo si intenderà esercitato quando la Giunta e/o i soci singolarmente riceveranno dalla società la documentazione necessaria all'adozione delle decisioni di principale rilevanza per la gestione della società e dei servizi ad essa affidati.

2. Il controllo contemporaneo si intenderà esercitato quando la Giunta e/o i soci singolarmente riceveranno dalla società aggiornamenti e notizie, anche mediante la produzione e la diffusione di adeguata documentazione, sull'andamento della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati.

3. Il controllo successivo si intenderà esercitato quando la società presenterà alla Giunta e/o ai soci singolarmente il resoconto periodico della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati secondo le frequenze, le modalità ed i contenuti che saranno individuati dalla Giunta. Gli enti soci potranno così esercitare, in aggiunta ai poteri previsti dall'art. 2422 e seguenti del codice civile, il controllo economico-finanziario ovvero potranno verificare che i risultati economico-reddittuali siano o meno in linea con quelli previsti, o se invece sarà necessario apportare interventi correttivi. Gli enti soci potranno altresì esercitare un controllo sulla gestione societaria verificando che le azioni dell'amministratore unico, ovvero del Consiglio di Amministrazione, siano coerenti con le deliberazioni e gli indirizzi definiti.

La Giunta svolgerà le attività di cui al Regolamento, in nome e per conto dei Soci che rappresenta ed a beneficio anche dei Soci che intendono esercitare singolarmente detto controllo, rendendo ad essi disponibile la documentazione dell'attività svolta. Il controllo esercitato da questi ultimi non dovrà risultare in ogni caso ridondante rispetto a quello esercitato dalla Giunta al fine di non determinare un eccessivo aggravio degli oneri, delle procedure e delle attività richieste alla società.

La Giunta eserciterà ogni attività di controllo sulla qualità dell'amministrazione e sul bilancio, con poteri ispettivi diretti su qualunque atto dell'organo amministrativo.

Monitorerà periodicamente attraverso la richiesta di documenti, relazioni periodiche o audizione dell'organo amministrativo lo stato di attuazione delle attività gestionali.

Accerterà in via successiva che l'attività svolta dall'organo amministrativo sia stata posta in essere in conformità alle direttive impartite.

La società è altresì tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

### SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

**Articolo 16)** - Ferma l'applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, la società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

### REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI E DIRETTORI

**Articolo 17)** - I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito;
- c) nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più amministratori ma in numero mai superiore alla maggioranza dei componenti dell'organo in carica, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea;
- d) non possono essere nominati amministratori o direttori, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

### NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Articolo 18)** - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e l'amministratore delegato che potranno anche coincidere.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, negli ulteriori suoi elementi, è poi così regolato:

#### A) - RIUNIONI

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compreso fax ed e-mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso devono essere indicati data, luogo e ora della riunione nonché ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) - che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ove per motivi tecnici sia impossibile instaurare il collegamento ovvero venga meno il collegamento, l'adunanza dovrà essere interrotta e, se del caso, rinviate.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo (e revisione legale dei conti).

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato.

#### B) - DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

#### C) - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato ai sensi della successiva lettera "D", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta.

Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte tramite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso la decisione è adottata sulla base:

- a) - di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, e la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato. Detto documento dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- b) - di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, e la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato. Detti documenti saranno inviati agli amministratori, nonché agli organi di controllo, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere, alla società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee ad esprimere il voto anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica certificata. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a quindici giorni. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza stabilita alla precedente lettera C).

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo e deve essere conservata tutta la documentazione a supporto.


Copia del verbale suddetto sarà inviata ad ogni amministratore ed agli organi di controllo, se nominati. La documentazione a supporto di ciascuna deliberazione adottata a norma del presente articolo può essere visionata, previa richiesta, dagli amministratori e dagli organi di controllo, questi ultimi se nominati.

#### D) - DELEGA DEI POTERI

Possono essere nominati un amministratore delegato (in ipotesi di Consiglio di Amministrazione) direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

**Articolo 19)** - L'organo amministrativo ha tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione della società senza alcun limite; in ogni caso - in sede di nomina dell'organo di amministrativo - tali poteri potranno essere limitati, anche in coerenza con la configurazione di società "in house".



## RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

**Articolo 20)** - L'amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società compete inoltre:

- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega; ai Direttori generali e agli altri uffici della Società che hanno rilevanza esterna, nei limiti dei poteri conferiti dall'organo amministrativo; ai procuratori speciali, che possono essere nominati per singoli atti o categorie di atti.

## COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

**Articolo 21)** - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. All'organo amministrativo potrà essere attribuito un compenso annuale tenuto conto dei limiti alla misura massima dei compensi, così come stabilito all'art.11 del D.lgs.175/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Medesimi criteri saranno adottati relativamente alla determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti, dalla società; non si potrà determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci, anche mediante polizza assicurativa.

## ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

**Articolo 22)** - La nomina del sindaco (unico) è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477, II e III comma, del codice civile. In alternativa al sindaco (unico) a norma di legge può procedersi alla nomina di un revisore legale.

Il sindaco (unico) deve essere revisore contabile, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il sindaco (unico) dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso del sindaco (o del revisore legale) è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Il sindaco (unico) ha i poteri e i doveri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita anche la revisione legale sui conti della società, ove non sia disposta la nomina di un revisore legale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, I comma, del codice civile.

Il sindaco (unico) (o del revisore legale) deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee. In ogni caso - e per quanto non previsto - si applicano ivi le disposizioni in tema di società per azioni (articolo 2477 del codice civile).

## BILANCIO DI ESERCIZIO

**Articolo 23)** - L'esercizio sociale si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

## SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE

**Articolo 24)** - La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.


## RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

**Articolo 25)** - La società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione;
- c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società.

## NORMA DI RINVIO

**Articolo 26)** - Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile del D.lgs. 175/2016 TUSP nonché quelle relative alle altre leggi in materia.



Certifico io sottoscritto dr. Roberto Dante Cogliandro, Notaio residente in Napoli, con studio ivi alla Via Guantai Nuovi n. 16, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che la presente copia composta di n. 10 fogli, è conforme all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Napoli, 28 (ventotto) giugno 2022 (duemila ventidue)